



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE TECNICO URBANISTICO

Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it

C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiiovanni.rc.it

ORDINANZA DI SGOMBERO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE N.01 DEL 09/09/2020

Prot. _____
Del _____

Oggetto: Ordinanza ai sensi del D.Lgs.n.267/2000 relativa allo sgombero dei locali di proprietà comunale ubicati al piano seminterrato dell'Edificio Scolastico Giovanni XXIII, Via Ammiraglio Curzon 34 - 89018 Villa San Giovanni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICO

VISTO il Decreto Sindacale n.37/2019 del 20/12/2019 con il quale, la scrivente è stata nominata titolare della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Urbanistico;

VISTO il Decreto Sindacale n.07/2020 del 27/06/2020, che proroga l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa alla scrivente fino al 30/09/2020;

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000 relativamente all'area di competenza;

DATO ATTO che il Patrimonio rientra nel Servizio 1° Edilizia e Demanio, di competenza del Settore Tecnico Urbanistico;

CONSIDERATO CHE i locali posti al piano seminterrato dell'immobile adibito ad Edificio Scolastico Giovanni XXIII, Via Ammiraglio Curzon 34, identificato catastalmente con i seguenti estremi catastali NCEU Fg 5/A Particella 98, Categoria B/5 Cl.U, risultano ad oggi occupati dalla società DO.MI. F.S. Formazione e Sviluppo, con sede legale in Via Garibaldi 75/81 Villa San Giovanni;

DATO ATTO CHE la disponibilità all'occupazione dei predetti locali, era stata concessa da parte dell'Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni, attraverso stipula di concessione di comodato d'uso a titolo gratuito e per l'utilizzo esclusivo degli stessi ai fini didattico/formativi;

DATO ATTO CHE il suddetto titolo di comodato veniva formalizzato tramite scrittura privata del 03/04/2012, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, in seguito a Deliberazione di G.C. n.59 del 02/04/2012 previo parere favorevole del Consiglio di Circolo del Plesso Scolastico Giovanni XIII;

CONSIDERATO CHE la durata del comodato veniva fissata originariamente in anni 3 (tre) e successivamente prorogata di ulteriori anni 5 (cinque), senza tuttavia la formalizzazione di un ulteriore atto concessorio, bensì esclusivamente mediante nota a firma del Sindaco Rocco La Valle, con nota prot. 19509 del 04/12/2014;



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE TECNICO URBANISTICO

Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asimepec.it

C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiovanni.rc.it

DATO ATTO che i termini temporali previsti dal titolo concessorio originario, ulteriormente prorogati dalla predetta nota, risultano ad oggi scaduti, pertanto non si ravvisa la sussistenza di un titolo giuridico in corso di validità al fine di legittimare l'occupazione de quo, come peraltro previsto dall'art.9 della suddetta convenzione;

VISTA la nota, inerente l'oggetto, prot. n. 20048 del 11/08/2020, con la quale la scrivente Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, produceva invito/diffida alla Società DO.MI. F.S. Formazione e Sviluppo, con sede legale in Via Garibaldi 75/81 Villa San Giovanni, alla riconsegna dei locali all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della nota;

ACCERTATO che, ad oggi, la suddetta Società non ha ottemperato al rilascio dei locali, nei tempi richiesti;

RILEVATO che l'immobile in questione appartiene, ai sensi dell'art.826 comma 3 del codice civile al patrimonio indisponibile di questa Amministrazione, sussistendo la compresenza di un requisito soggettivo, consistente nella proprietà del bene da parte della Pubblica Amministrazione, e di un requisito oggettivo, costituito dalla concreta destinazione dello stesso al pubblico servizio;

CONSIDERATO che sussiste la necessità primaria per l'Ente, di individuare opportuni spazi necessari al regolare ripristino e funzionamento delle attività scolastiche in presenza, in seguito ad emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici elaborati dal CTS- Comitato Tecnico Scientifico, con particolare riferimento ai fabbisogni della popolazione scolastica del Plesso Primaria Giovanni XXIII - Via Ammiraglio Curzon 34;

VISTO il D.M. MIUR N.39 del 26/06/2020 denominato *Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021* ed il relativo allegato tecnico, con specifico riferimento ai compiti dell'Ente Locale circa il reperimento di idonei spazi per garantire la ripresa delle attività scolastiche e soprattutto, con riferimento alle misure di sicurezza finalizzate al contenimento dell'epidemia, contenente l'indicazione di *utilizzo esclusivo dei locali della scuola*, per realizzazione di attività didattiche, al fine di ridurre al minimo promiscuità e possibilità di contagio;

DATO ATTO che, i locali posti al piano seminterrato dell'Edificio Scolastico Giovanni XXIII, risultano idonei al fine di effettuare spostamenti di alcuni uffici e laboratori posti al piano terra e piano primo del suddetto edificio e di competenza dell'Istituzione Scolastica, provvedendo in tal modo a liberare spazi necessari alla creazione di ulteriori spazi da adibire ad aule scolastiche, per la ripresa ed il regolare svolgimento in sicurezza, secondo le su menzionate Linee Guida per la riapertura delle scuole;

CONSIDERATO il primario interesse pubblico, di garantire il diritto all'istruzione ed alla didattica in presenza, alla popolazione scolastica del Plesso Primaria Giovanni XXIII - Via Ammiraglio Curzon 34;



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE TECNICO URBANISTICO

Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it

C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiiovanni.rc.it

CONSIDERATO che, l'art.823, comma 2, del codice civile, nel disciplinare la condizione giuridica del demanio pubblico stabilisce che *"spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati dal presente codice"* e che l'autotutela patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche è esercitabile nei confronti di beni appartenenti anche al patrimonio indisponibile dell'Ente per effetto del combinato disposto degli artt.826, comma 3, e 828 c.c.;

RITENUTO quindi, che nella fattispecie, ricorre la facoltà di autotutela amministrativa per rientrare nel possesso della disponibilità del bene sopra citato, facoltà che viene esercitata in alternativa ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso in relazione ai beni del patrimonio indisponibile di cui l'Ente è proprietario;

CONSIDERATO altresì, che, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di rilascio ai sensi dell'art.823, comma 2, c.c. può essere legittimamente emanato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l'interessato, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l'Amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile per il quale la stessa ha la necessità di rientrarne nel pieno possesso, o nel caso in cui addirittura manchi il titolo giuridico o sia scaduto, sia abusivamente detenuto;

RITENUTO di dover procedere ad intimare lo sgombero dei locali posti al piano seminterrato dell'immobile adibito ad Edificio Scolastico Giovanni XXIII, Via Ammiraglio Curzon 34, in quanto occupati senza un titolo autorizzativo in corso di validità, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio immobiliare;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare, il potere di ordinanza del Responsabile del Settore interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, al legale rappresentante della Società Do.Mi.F.S. con sede legale in Villa San Giovanni, Via Garibaldi n.75/81, C.F. 92033220804, P.IVA 02760970802, lo sgombero dei locali posti al piano seminterrato dell'immobile adibito ad Edificio Scolastico Giovanni XXIII, Via Ammiraglio Curzon 34, entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE TECNICO URBANISTICO

Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it

C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiovanni.rc.it

AVVISA

Che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, si procederà a liberare coattivamente il predetto immobile ed al trasporto, con mezzi dell'Amministrazione Comunale, degli eventuali beni e materiali rinvenuti, presso una struttura individuata dagli uffici della stessa Amministrazione, con espresso esonero, per lo stesso Ente, da ogni responsabilità derivante da eventuali danni riferiti al trasporto ed alla custodia degli stessi beni e con riserva di rivalsa per le spese che sosterrà nel corso dell'espletamento delle operazioni in argomento;

DISPONE

- La notifica del presente provvedimento:
 1. Al legale rappresentante della Società Do.Mi.F.S. con sede legale in Villa San Giovanni, Via Garibaldi n.75/81, C.F. 92033220804, P.IVA 02760970802, PEC domifs@pec.domifs.com;
 2. Al Comandante Polizia Locale;
 3. Alla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni;
 4. Alla Stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni;
 5. Al Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni.
- L'inoltro della presente ordinanza ai Messi Comunali per la notifica e la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Che il personale del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze pubbliche, siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- La trasmissione del presente atto al Sindaco dell'Amministrazione Comunale.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro 60 (sessanta) giorni (Legge 1034/1971) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni (D.P.R. n. 1199/1971) dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

VILLA SAN GIOVANNI, 09/09/2020

Il Responsabile Settore Tecnico Urbanistico

Ing. Ida Albanese

